

## **TI\_GERICHTE 32.2000.74 vom 21. Juni 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-06-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2000.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.74)

FR: TI\_GERICHTE 32.2000.74 du 21 juin 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2000.74 del 21 giugno 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

anni si giustifica un'incapacità lavorativa definitiva nella misura del 50% con diritto a rendita parziale di invalidità sia per la professione attuale che per altre professioni (un riciclaggio non appare realistico) mentre quale casalinga la paziente non è da ritenere invalida. Il calcolo della prestazione ben inteso sarà da fare tenendo conto che la paziente esercitava un'attività lavorativa a tempo parziale già prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa. Un eventuale rapporto medico psichiatrico può essere richiesto al dr.

\_\_\_\_\_, attuale psichiatra curante, dopo che la paziente è stata curata precedentemente da altri specialisti." (Doc. AI \_) Il dr. \_\_\_\_\_, psichiatra e psicoterapeuta, nel suo referto del 18 settembre 1998 ha innanzitutto rilevato come l'assicurata sia stata in cura da lui dall'8 settembre 1995 al 29 ottobre 1996, rimarcando comunque di non aver in seguito avuto più notizie. Egli ha tuttavia certificato un'incapacità lavorativa nella professione di igienista dentale senza comunque specificare in che misura (doc. AI \_). Orbene, sulla base di tale documentazione medica non vi sono elementi che consentano di giungere ad una conclusione circa la capacità lavorativa dell'assicurata diversa da quella fissata dall'UAI (50%). Non rilevante ai fini dell'esito della causa risulta essere il certificato del dr.

\_\_\_\_\_ poiché non quantifica la percentuale di incapacità lavorativa. Del resto va ricordato che l'assicurata è rimasta in cura da lui solo un anno, per cui quanto attestato non può essere ritenuto concludente. Del resto, la ricorrente si è limitata a sostenere un grado d'invalidità superiore senza fornire alcun elemento idoneo a contraddire la valutazione medica posta alla base della decisione contestata. 2.9. A proposito dell'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si è visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990. In particolare la cifra 2124 prevede: " in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità. In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti." La cifra 2122 prevede che: " Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia senza figli e senza membri di  
famiglia che richiedono cure % 1. Conduzione dell'economia  
domestica, (pianificazione, organizzazione del lavoro, controllo

#### **E. 5**

Bucato, pulizia dei vestiti, confezione e trasformazione degli abiti, (cucito, maglia,  
uncinetto) 10

#### **E. 6**

Cura dei figli e di altri membri della famiglia ---

#### **E. 7**

Diversi (cura di terzi, cura delle piante e degli animali, giardinaggio)  
5

#### **E. 8**

Altre attività (p. es. aiuto alla famiglia stessa, attività di utilità pubblica, perfezionamento,  
creazione artistica, attività superiore alla media nella confezione e nella trasformazione dei  
vestiti). 20" In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha  
precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive  
sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto  
agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva  
nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG). In una sentenza  
del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 pag. 298 e seg. il TFA ha  
stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito  
domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una  
differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza  
che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio  
complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Inoltre nella  
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in  
vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in  
tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), la cui versione in italiano non è ancora disponibile, ha  
previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed  
un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna  
di esse. In particolare la cifra 3095 prevede: "En règle générale, on admettra que les travaux  
d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituant, en pour-cent, les parts  
suivantes de son activité: Activités Minimum Maximum % % 1. Conduite du ménage  
(planification, organisation, réparation du travail, contrôle) 2 5 2. Alimentation  
(préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions)

#### **E. 10**

5. Lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccomoder,  
nettoyer les chaussures) 5 20 6. Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille 0 30  
7. Divers (p. ex. Soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux  
domestiques, confection et transformation de vêtements; activité d'utilité publique,  
formation complémentaire, création artistique)\* 0 50 \* à l'exclusion des occupations  
purement de loisirs (n° 3090)" Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora: " Le total des  
activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298). La présentation de la  
répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle sont applicables

dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une proposition. Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle. Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage." Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., \_\_\_\_\_, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete. 2.10. In concreto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 15 giugno 1999 (doc. AI \_). In tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Sulla base degli accertamenti fatti, riferendosi alle percentuali degli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 40,5%, ciò che costituisce, ritenuto un 43 % delle attività dedicato alle mansioni domestiche, un grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga del 17 % L'assicurata ritiene tale inchiesta non probante poiché " quando l'assistente sociale ha preso contatto con la ricorrente per valutarne l'attività domestica, la ricorrente stava bene e ha potuto fare anche delle cose che solitamente non riesce a fare". Al riguardo va comunque precisato che il TFA ha stabilito che non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid. 5). Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, nella misura in cui l'incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b ec; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5). Nelle sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W. il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici. Tali condizioni non appaiono nella fattispecie in esame adempiuti, la totalità delle indicazioni fornite dalla casalinga risultando del tutto attendibili e non contrastando con quanto riscontrato dal profilo medico (cfr. consid. 2.8). 2.11. Nel caso in esame, quanto sostenuto dalla ricorrente non trova alcun riscontro nella refertazione medica agli atti. Tantomeno essa ha prodotto dei certificati idonei ad attestare un peggioramento dello stato di salute intervenuto dopo l'inchiesta domiciliare. Un peggioramento dello stato di salute è stato certificato dal dr. \_\_\_\_\_ nel già citato

rapporto dell'8 maggio 1998 in cui egli addirittura non ha ritenuto l'assicurata "invalida" nell'attività di casalinga (doc. AI \_), senza tuttavia motivare tale conclusione. Infine, alla luce delle giurisprudenza citata, alla valutazione dell'assistente sociale (rimasta peraltro incontestata nei suoi singoli punti) deve essere prestata completa adesione: la valutazione degli impedimenti - considerati, come visto, conformemente ai succitati dettami giurisprudenziali, in relazione ad un complesso delle occupazioni abituali pari al 100% e entro i parametri fissati nella citata cifra marg. 3095 CII, - non appare infatti arbitraria, risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti. Conforme alla giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CCS; Pratique VSI 1996, pag. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6). Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare. Ne consegue dunque che la decisione contestata che fissa il grado d'invalidità complessivo al 46% risulta essere conforme alla legge ed alla giurisprudenza citata e quindi deve essere confermata. 2.12. Al punto 5 del ricorso l'assicurata sostiene, tra l'altro, che la rendita deve essere aggiornata ai salari effettivamente percepiti poiché il quarto della media dei salari non corrisponde a quanto percepito attualmente dall'UAI. Orbene, tale richiesta non può essere accolta poiché nella LAI la determinazione dell'ammontare della rendita avviene secondo altri criteri e non sulla base dell'ultimo salario percepito prima del sopraggiungere dell'invalidità. Questo diversamente, per esempio, da quanto avviene nell'assicurazione contro gli infortuni ove le indennità giornaliere sono calcolate in base al guadagno assicurato, corrispondente all'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio (art. 15 cpv. 1 e 2 LAINF). Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d'invalidità l'art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell'AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI (cfr. art. 36 cpv. 3 LAI e art. 37 cpv. 2 LAI). Infatti, a seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il calcolo della rendita di vecchiaia (rispettivamente rendita AI) è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Mentre il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Pertanto il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. Alla luce di quanto precede, il calcolo della rendita deve essere confermato. Infatti il quarto di rendita è stato fissato sulla base di un reddito annuo medio di fr. 59'700.-- e un periodo di contribuzione di 7 anni e 6 mesi, corrispondente alla scala di rendita 24.